

Decreto n. _____

**IL DECANO DEI PROFESSORI ORDINARI
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE**

VISTE

le leggi n. 168/1989 e n. 240/2010;

VISTI

lo Statuto, il Regolamento generale di Ateneo e il Titolo II del Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle elezioni del Rettore, del Direttore del Dipartimento, del Presidente di Scuola e dei Rappresentanti del personale docente e tab nel Senato Accademico;

VISTO

il D.R. n. 2021/2018, relativo alla nomina del prof. Marco Alberto Bologna quale Direttore del Dipartimento di Scienze, con termine del mandato previsto per il 31 ottobre 2021;

CONSIDERATA

la necessità di indire le elezioni per la nomina del Direttore del Dipartimento per il triennio accademico 2021/2024;

VISTA

la deliberazione del Senato Accademico del 18/05/2021, con cui si definiscono le modalità di svolgimento delle procedure elettorali per la designazione dei Direttori di Dipartimento per il mandato 2021/2024;

DECRETA:

ART. 1 (Indizione)

1. È indetta la procedura per l'elezione del Direttore del Dipartimento di Scienze.
2. Il mandato avrà decorrenza dal 1° novembre 2021 e termine il 31 ottobre 2024.

ART. 2 (Calendario elettorale)

1. È stabilito il seguente calendario elettorale:
 - a) la presentazione della candidatura dovrà essere effettuata da ciascun/a interessato/a mediante l'apposita procedura informatica *on line* raggiungibile all'indirizzo <https://forms.office.com/r/8SPxQYDpD9> e accessibile con le credenziali (*username* e *password*) utilizzate per l'accesso ai servizi informatici dell'Ateneo, a partire dal

giorno 7 giugno ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 giugno. L'interessato riceverà conferma di ricezione. Per ogni candidatura gli uffici competenti provvederanno alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal Regolamento elettorale;

- b) la prima votazione avrà luogo il giorno 21 giugno dalle ore 09,00 alle ore 18,00 mediante utilizzazione del *software* adottato dall'Ateneo, nella forma di *home voting*, con le modalità che verranno illustrate al corpo elettorale;
- c) la seconda votazione avrà luogo il giorno 25 giugno dalle ore 09,00 alle ore 18,00 con le medesime modalità previste per la votazione precedente;
- d) l'eventuale votazione di ballottaggio avrà luogo il giorno 1 luglio dalle ore 09,00 alle ore 18,00 con le medesime modalità previste per la votazione precedente.

2. Ai sensi di quanto deliberato dal Senato Accademico nella riunione del 18 maggio 2021, entro le ore 12.00 del giorno 16 giugno, il Decano o il/la singolo/a candidato/a potranno proporre al Rettore che le votazioni avvengano in presenza, presso il seggio elettorale, con schede di formato cartaceo.

ART. 3 (Elettorato passivo e attivo)

1. L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari appartenenti al Dipartimento, che abbiano presentato la propria candidatura secondo le modalità e i termini indicati all'art. 2 e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, comma 3 e all'art. 41, commi 10 e 12 dello Statuto, anche previsti dal Regolamento elettorale citato nelle premesse.

2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del Consiglio del Dipartimento aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 28, comma 4 dello Statuto e con i limiti previsti dall'art.15 del suddetto Regolamento elettorale.

3. L'elenco degli aventi diritto di voto, predisposto dagli uffici del Dipartimento entro tre giorni dalla data del presente provvedimento e validato dall'Ufficio Elezioni, è certificato alla data del presente provvedimento ed è pubblicato nel sito *internet* del Dipartimento.

4. Sono ammessi al voto unicamente gli elettori iscritti nell'elenco degli aventi diritto di voto.

ART. 4 (Votazione e di scrutinio)

1. Il voto si esprime con l'utilizzazione della piattaforma informatica adottata e predisposta dall'Ateneo, nella forma di *home voting*.

2. Il voto di ogni elettore è personale, libero e segreto; non è ammesso il voto espresso per delega o con altro mezzo, diverso da quello indicato al comma 1.

3. Le modalità di voto saranno oggetto di successiva comunicazione, contenente le istruzioni dettagliate per l'accesso all'area di voto virtuale e per l'espressione della propria preferenza.

4. Per ognuna delle votazioni previste, ciascun elettore riceverà le credenziali per l'accesso all'area di voto virtuale, a mezzo posta elettronica, il giorno precedente alla votazione stessa.
5. Ciascun elettore può utilizzare le credenziali una sola volta per ognuna delle votazioni e può esprimere al massimo una sola preferenza per ogni operazione di voto.
6. Il voto espresso sulla piattaforma informatica senza l'indicazione di alcuna preferenza viene considerato come "scheda bianca".
7. Il voto espresso viene registrato sulla piattaforma informatica in forma completamente anonima.
8. Alla chiusura di ciascuna delle votazioni, le operazioni di scrutinio saranno svolte con la piattaforma informatica di cui al comma 1.
9. La piattaforma informatica produce l'esito dello scrutinio insieme al registro dei votanti, con le informazioni inerenti la data e l'ora di votazione per ogni elettore.

ART. 5 (Modalità di elezione)

1. Nella prima votazione è eletto/a il/la candidato/a che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.
2. In caso di mancata elezione nella prima votazione, si procede alla seconda votazione, nella quale è eletto/a il/la candidato/a che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.
3. In caso di mancata elezione nella seconda votazione, si procede alla terza votazione di ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. Risulta eletto/a il/la candidato/a che ottiene il maggior numero di voti; a parità di voti riportati, risulta eletto/a il/la più anziano/a in ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il/la più giovane di età.

ART. 6 (Nomina)

1. L'eletto/a è nominato/a Direttore di Dipartimento con decreto del Rettore.
2. Nel caso in cui l'eletto/a si trovi in regime di tempo definito, è collocato/a d'ufficio nel regime di tempo pieno, a pena di decadenza dalla carica, a decorrere dall'inizio mandato.

ART. 7 (Pubblicità)

1. La pubblicità del presente atto e dei successivi adottati dal Decano nel corso della procedura elettorale, è garantita tramite:

- a) pubblicazione sul sito *internet* del Dipartimento;
- b) comunicazione tramite posta elettronica al corpo elettorale.

2. In particolare, il Segretario Amministrativo (*o altro funzionario apicale del Dipartimento individuato dal Decano*) del Dipartimento provvede a trasmettere al corpo elettorale, tramite posta elettronica:

- a) il presente provvedimento;
- b) la comunicazione del Decano in merito alla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto di voto;
- c) la comunicazione del Decano con cui si pubblica l'elenco delle candidature validamente presentate;
- d) l'esito dello scrutinio di ciascuna votazione.

ART. 8 (Rinvio al Regolamento elettorale)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, la procedura elettorale è disciplinata dal Titolo II del Regolamento per lo svolgimento delle Elezioni del Rettore, del Direttore del Dipartimento, del Presidente di Scuola e dei Rappresentanti del personale tab nel Senato Accademico.

Roma, 1 giugno 2021

**F.to Il Decano
dei professori ordinari
del Dipartimento di Scienze
prof. Paolo Ascenzi**

